

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2017, n. 0298/Pres.

Individuazione biotopo naturale denominato “Palù di Livenza” in Comune di Polcenigo (PN).

- | | |
|---------|---|
| Art. 1 | Ambito di applicazione; |
| Art. 2 | Edificabilità; |
| Art. 3 | Mantenimento e ripristino dei prati; |
| Art. 4 | Attività agricola; |
| Art. 5 | Accessibilità; |
| Art. 6 | Fuochi; |
| Art. 7 | Corsi d'acqua; |
| Art. 8 | Movimenti di terra; |
| Art. 9 | Introduzione e impianto di specie vegetali; |
| Art. 10 | Tutela del popolamento vegetale; |
| Art. 11 | Tutela della fauna; |
| Art. 12 | Abbandono di rifiuti; |
| Art. 13 | Interventi privi di rilevanza urbanistica; |
| Art. 14 | Boschi; |
| Art. 15 | Deroghe; |

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Le presenti norme si applicano per le aree comprese all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico in allegato alle presenti norme, redatto su CTRN 1:5.000 (allegato 1). Esse mirano alla conservazione, al restauro e alla ricostruzione degli habitat naturali e, in tale contesto, preventivamente al ripristino delle condizioni ecologiche favorevoli al mantenimento delle emergenze naturalistiche.

La normativa di tutela è così definita:

- Art. 1 ambito di applicazione;
- Art. 2 edificabilità;
- Art. 3 mantenimento e ripristino dei prati;
- Art. 4 attività agricola;
- Art. 5 accessibilità;
- Art. 6 fuochi;
- Art. 7 corsi d'acqua;
- Art. 8 movimenti di terra;
- Art. 9 introduzione e impianto di specie vegetali;
- Art. 10 tutela del popolamento vegetale;
- Art. 11 tutela della fauna;
- Art. 12 abbandono di rifiuti;
- Art. 13 interventi privi di rilevanza urbanistica;
- Art. 14 boschi;
- Art. 15 deroghe.

Art. 2
(Edificabilità)

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio o infrastrutturale, comprese le recinzioni, le pavimentazioni, l'installazione di tralicci, la posa di condotte interrato o sospese, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria riguardanti la strada regionale, dove è consentita la realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto negativo del traffico stradale sulla fauna.

Sono inoltre ammessi interventi finalizzati a consentire una fruizione guidata dell'area da parte dei visitatori e quelli da realizzarsi per la didattica delle tematiche naturalistico-ambientali.

Non sono ammesse modifiche della viabilità campestre esistente, del profilo del suolo, nonché dell'assetto morfologico e ambientale dei fossati e in generale dei corpi idrici esistenti, quali la ricalibratura e la modifica delle pendenze. Tuttavia, esclusivamente per scopi di salvaguardia ambientale, possono essere autorizzati interventi di pulizia idraulica e di ripristino della rete di scolo agricola, attuabili sulla base di documentate situazioni preesistenti. Sono altresì autorizzabili interventi e opere per il mantenimento di un

adeguato livello idrico nei fossati, per il rifugio e la riproduzione degli anfibi e a beneficio della fauna in genere.

Sono ammissibili:

- gli interventi volti a preservare la stratigrafia archeologica e i resti sepolti al fine di salvaguardare il valore storico-culturale e l'eccezionalità del sito risultato di una peculiare commistione di componenti antropiche e naturali;
- azioni di valorizzazione che incentivino una fruizione orientata alla comprensione del contesto in cui si sviluppò il villaggio palafitticolo preistorico e alla storia paleoambientale del sito a partire dal tardoglaciale.

Art. 3

(Mantenimento e ripristino dei prati)

Non è ammessa la riduzione delle superfici in cui sono insediate cenosi erbacee riferibili ai prati da sfalcio e seminaturali. Sono vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modifica massiva del suolo, compresi l'esecuzione di scavi mediante l'utilizzo di macchine operatrici, i riporti, lo scarico e l'abbandono di materiali di qualsiasi genere e natura, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione, le concimazioni, il diserbo chimico, la risemina con l'utilizzo di specie non appartenenti alle associazioni vegetali proprie dei prati da sfalcio e seminaturali presenti in loco.

Sono comunque fatti salvi gli interventi aventi come obiettivo il ripristino e il restauro dell'ambiente, il recupero del paesaggio agrario storico, le semine e le operazioni rivolte a porre rimedio al degrado dei popolamenti erbosi, nonché le operazioni inerenti alla piantagione di specie arboree o arbustive per il restauro e la ricostituzione dei filari e delle siepi sul margine delle particelle a prato.

La falciatura dei prati e il conseguente asporto regolare della fitomassa ricavata con tale operazione, quali pratiche inerenti alla loro manutenzione, potranno essere eseguite con l'ausilio di mezzi meccanici, con l'adozione di attenzioni e di specifiche soluzioni operative al fine di scongiurare danni alla fauna selvatica e al popolamento erboso.

Art. 4

(Attività agricole e forestali)

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie e forestali alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agronomiche in atto. Negli appezzamenti a seminativo è consentito esercitare pratiche agricole che prevedano la lavorazione superficiale del terreno e la coltivazione senza impiego di prodotti fitosanitari, fertilizzanti, ammendanti, liquami e diserbanti. Non è ammesso il dissodamento di terreni un tempo arati e in fase di abbandono in cui si sta insediando una vegetazione prativa, non è inoltre consentito l'impianto di colture legnose specializzate quali arboreti, pioppeti,

frutteti o vigneti ecc.. E' ammessa e va ulteriormente sostenuta la gestione colturale dei prati che prevede la falciatura periodica dei cotici erbosi eseguita nei tempi opportuni e la raccolta e l'asportazione del foraggio, dello strame e delle foglie, nonché l'esercizio di pratiche per il contenimento delle specie infestanti e invasive.

Non sono consentiti il pascolo, l'allevamento a terra e il transito di animali.

In considerazione dell'importanza del biotopo per la riproduzione degli anfibi, in particolare di alcune specie particolarmente minacciate e tutelate a livello comunitario, le operazioni agricole e forestali sono vietate ovvero sospese ogni anno nei periodi di forte migrazione e riproduzione degli adulti dal 15 gennaio al 15 marzo, e nei mesi di maggio e giugno che coincidono con la fase di dispersione dei giovani metamorfosati.

Nell'area considerata non sono attualmente presenti colture agricole a seminativo ormai abbandonate da diversi anni, sono presenti aree a prato arborato sfalciate in modo irregolare e per buona parte in abbandono.

Le superfici in cui si rilevano tracce di coltivazione sono le seguenti:

foglio	particella	tipo di coltura
18	574	Prato incolto arborato
22	146	Prato incolto arborato
22	233	Prato incolto
22	242	Prato incolto arborato
22	161	Incolto
22	162	Prato incolto arborato
22	169	Prato incolto arborato
22	170	Prato incolto arborato
22	151	Incolto
22	152	Prato incolto arborato

Il transito, l'accesso e la sosta dei veicoli a motore, dei mezzi meccanici non motorizzati e a trazione animale sono ammessi esclusivamente lungo strade pubbliche, l'equitazione è consentita anche in delimitati percorsi campestri esistenti. Sono esclusi dalle suddette restrizioni i mezzi di servizio e i mezzi impiegati nelle pratiche agricole e forestali o nelle operazioni gestionali. Ulteriori restrizioni riguardo l'accesso e il transito dei vari mezzi possono essere disposte dall'Autorità comunale nei periodi di migrazione e riproduzione degli anfibi, ogni anno dal 15 gennaio al 15 marzo e nei mesi di maggio e giugno.

Non sono consentiti il campeggio, lo svolgimento di attività sportive agonistiche, le attività ludico - ricreative che producano rumore o che possano danneggiare le varie componenti ambientali.

Art. 6 (Fuochi)

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione operativa del biotopo, pianificate e consentite, nell'area è vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.

Art. 7 (Corsi d'acqua)

Sono vietati gli interventi di approfondimento dei corsi d'acqua e fossi di drenaggio al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica anche per la preservazione dei resti organici sepolti. Sono altresì vietati l'alterazione e il drenaggio delle aree acquitrinose e le alterazioni morfologiche delle rive, delle sponde e degli alvei. Se necessario, nel rispetto di un progetto corredato da documentazione implementata da rilievi e opportune indagini, possono essere ammessi e autorizzati interventi di ripristino ambientale e di spurgo dei fossi, nonché l'opera di consolidamento delle sponde realizzata con l'uso di materiali naturali, quali per esempio pali in legno, geotessuti in fibre naturali, piante e talee vegetali, e condotta secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica. Ogni intervento, benché autorizzato, è vietato o sospeso nei periodi indicati agli articoli 4 e 5. E' vietato il prelievo idrico.

Art. 8 (Movimenti di terra)

Fatte salve le attività di cui all'art. 4, nonché gli interventi di ripristino ambientale e le opere per il mantenimento del livello idrico nei fossati a beneficio e salvaguardia della fauna, sono vietate le modifiche del profilo del suolo, compresi l'esecuzione di scavi mediante l'utilizzo di macchine operatrici, i riporti, lo scarico e l'abbandono di materiali di qualsiasi genere e natura, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento anche solamente dello strato superficiale del terreno. Negli appezzamenti a seminativo presenti al momento dell'istituzione del biotopo sono consentite la lavorazione superficiale del terreno e le colture agricole a ciclo annuale,

con le limitazioni di cui all'art. 4. Sono comunque fatti salvi gli interventi e le semine rivolte a porre rimedio al degrado dei popolamenti erbosi, nonché le operazioni inerenti alla piantagione di specie arboree o arbustive per il restauro e la ricostituzione dei filari e delle formazioni legnose ripariali.

Art. 9

(Introduzione di specie vegetali e animali)

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4.

Non è ammessa parimenti l'immissione nelle aree di specie animali non compatibili con la conservazione dell'ecosistema naturale e in questo contesto è vietato anche l'abbandono di soggetti di specie animali domestiche.

Art. 10

(Tutela del popolamento vegetale)

In attuazione del D.PReg. 74/09 - LR 9/2007, Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, è promossa la tutela del popolamento vegetale naturale. In ossequio a suddetto Regolamento, è vietata o regolamentata la raccolta delle varie specie vegetali, distinte in flora di interesse comunitario (allegato A – all. IV della direttiva 92/43/CEE), flora di interesse regionale (Allegato B), e flora raccoglibile (Allegati C, D, E).

Il citato Regolamento stabilisce deroghe, esclusioni e diritti particolari di raccolta per i conduttori e per i proprietari dei terreni, nonché per scopi particolari di ricerca scientifica.

Sono ammesse le pratiche inerenti al ripristino della naturalità dell'ambiente e alla manutenzione della vegetazione, quali quelle effettuate per il controllo delle specie esotiche e delle specie invasive, la falciatura dei prati e dei consorzi di alte erbe igrofile, con asporto della fitomassa ricavata, il contenimento dello sviluppo delle specie di rovo e delle apofite lianose eseguito mediante il taglio e l'estirpazione delle piante, nonché i tagli colturali e fitosanitari dei soggetti arborei e arbustivi.

Art. 11

(Tutela della fauna)

In attuazione del D.PReg. 74/09 - LR 9/2007, Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, è promossa la tutela della fauna selvatica.

Il biotopo riveste particolare importanza per la presenza, tra le altre, di diverse specie anfibie di interesse comunitario: Rana di Lataste (*Rana latastei*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Rana di Lessona (*Pelophylax lessonae*), Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*) e Raganella italiana (*Hyla intermedia*).

È vietato il prelievo, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica. E' consentita e va favorita la realizzazione di opere fisse e mobili e le attività finalizzate al salvataggio di anfibi e di piccoli animali effettuate prevalentemente lungo i percorsi stradali durante i periodi di migrazione. E' consentito inoltre lo studio e il prelievo di un numero ridotto di soggetti svolto nell'ambito di specifici studi o progetti scientifici approvati dalle autorità competenti. Inoltre è vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane, nonché danneggiare e disturbare le zone umide e i corsi d'acqua a tutela della riproduzione delle varie specie anfibie e acquatiche. E' vietato l'impiego nell'area di prodotti fitosanitari, diserbanti, fertilizzanti, ammendanti, liquami o di altri prodotti chimici, compresi i trattamenti contro le zanzare, le derattizzazioni e ogni altra azione di disinfestazione che possa avere un impatto sull'ambiente naturale.

Sono tuttavia compatibili azioni volte a contrastare la presenza di specie animali aliene che dovessero dimostrarsi dannose per l'ecosistema naturale.

Per la medesima azione di tutela è vietato nell'area l'esercizio dell'addestramento dei cani. Eventuali animali domestici recati con sé dai visitatori non dovranno essere lasciati vagare liberi nell'area.

Art. 12 (Abbandono di rifiuti)

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, nonché il rilascio di materiali di risulta derivanti da colture o di scarti di origine agricola o di utilizzazione legnosa.

Art. 13 (Interventi privi di rilevanza urbanistica)

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto, quali capanni, appostamenti, altane, chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, serre. Sono fatti salvi gli allestimenti fissi o temporanei realizzati prevalentemente lungo le arterie stradali per il salvataggio della fauna dal traffico automobilistico. Possono essere occasionalmente consentiti allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica. Può essere invece consentita la realizzazione di cartellonistica informativa e illustrativa dei luoghi e dei percorsi, l'attrezzatura di alcuni luoghi di sosta per l'avvistamento faunistico, nonché in alcuni settori dell'area, l'uso di etichette e contrassegni a scopo identificativo di piante e siti.

E' ammessa l'eventuale recinzione delle proprietà agricole esclusivamente con l'impianto di siepi campestri, realizzate secondo tipologie tradizionali, con specie autoctone.

Art. 14
(Boschi)

Nei boschi e nelle formazioni forestali di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale in ottemperanza alle norme vigenti, alle consuetudini del luogo e secondo le indicazioni che verranno fornite dalle competenti autorità forestali. In questo particolare contesto nell'utilizzazione delle alberature ripariali è consentito il taglio raso ma con turni scaglionati nel tempo tra le diverse sponde al fine di mantenere una certa copertura, inoltre, per le spiccate funzioni utili a livello ecologico della necromassa in decomposizione, va mantenuto un certo numero di alberi tra quelli morti in piedi e quelli caduti a terra.

Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio finalizzato alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Nelle fasi di taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, vanno ammuccati nelle aree dove non risultano di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione forestale. L'ammucchiamento segue immediatamente il taglio e l'allestimento ed è effettuato prima della ripresa vegetativa, vanno mantenuti sgomberi da tronchi, ramaglie e fogliame i sentieri, le piste di uso collettivo, i corsi d'acqua e le zone umide. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

E' vietato l'estirpo di alberi, arbusti e delle loro ceppaie, nonché della vegetazione di sottobosco.

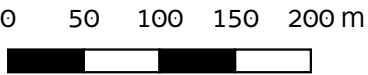
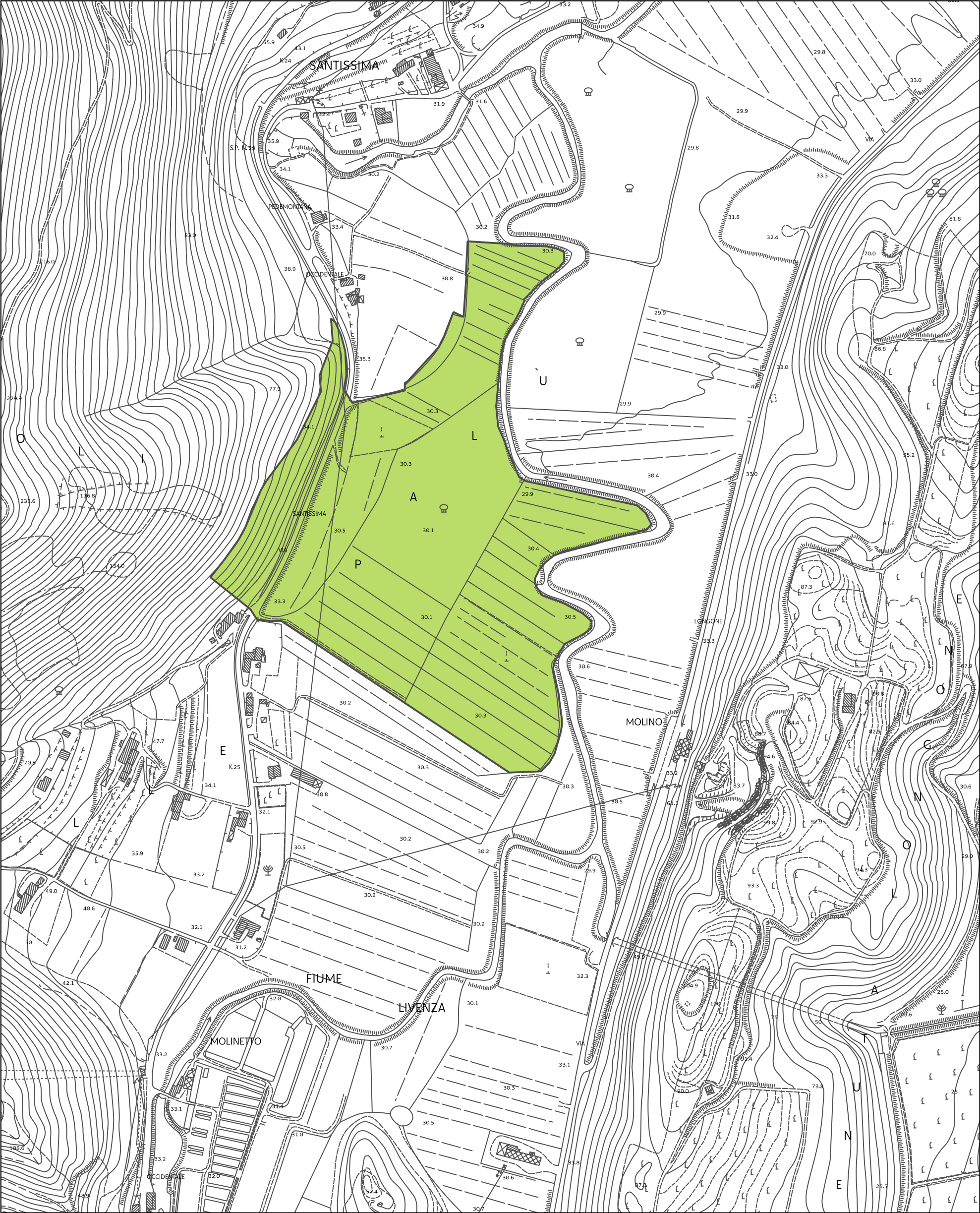
Art. 15
(Deroghe)

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale e salvaguardia della fauna, anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi e stagni didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi

stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 42/96.

Individuazione del Biotopo naturale "Palù di Livenza" in comune di Polcenigo
Perimetrazione su CTRN 1:5000 - tavoletta 064140



VISTO: IL PRESIDENTE